COMMISSIONE IV

DIFESA

72.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAFFAELE COSTA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Meleleo ed altri: Modifica della durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare interforze (2429);

Savio: Modifica all'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e veterinarie dell'Accademia di sanità interforze (3175) 3

Costa Raffaele, *Presidente* 3, 4

Savio Gastone (gruppo DC), *Relatore* 3

PAG.

Votazione nominale:

Costa Raffaele, *Presidente* 4

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza (4974) 5

Costa Raffaele, *Presidente* 5, 6

Gasparotto Isaia (gruppo comunista-PDS) ... 6

Mannino Antonino (gruppo comunista-PDS) 5

Rivera Gianni (gruppo DC) 6

Susi Domenico, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18,45.

GUIDO ALBERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Meleleo ed altri: Modifica della durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare interforze (2429); Savio: Modifica all'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e veterinarie dell'Accademia di sanità interforze (3175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Meleleo ed altri: « Modifica della durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare interforze »; Savio: « Modifica all'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e veterinarie dell'Accademia di sanità interforze ».

Ricordo che nella seduta del 2 febbraio 1989 la Commissione aveva licenziato in sede referente un testo unificato delle abbinate proposte di legge, richiedendone al contempo il trasferimento alla sede legislativa. Alla stregua di una successiva valutazione, nella seduta in sede legislativa del 22 maggio 1990 la Commissione, chiusa la discussione sulle linee generali, ha però adottato come testo base la proposta di legge n. 3175 ed ha approvato in linea di principio l'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore, contenente la quantificazione e la copertura del provvedimento.

Comunico che sono pervenuti i prescritti pareri. La Commissione cultura, in data 12 febbraio 1991, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge n. 3175 e sull'abbinato nuovo testo della proposta di legge n. 2429 in quanto con la prima non contrastante. La Commissione bilancio, in data 15 gennaio 1991, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge n. 3175, a condizione che il predetto articolo aggiuntivo sia così riformulato:

« 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifica della durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare interforze".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Per ottemperare al parere espresso dalla Commissione bilancio, riformulo l'articolo aggiuntivo 1.01. Nel contempo, invito i colleghi ad approvare il testo, allo scopo di col-

mare una lacuna esistente da molto tempo e di consentire ai giovani di compiere serenamente il ciclo di studi presso l'accademia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 marzo 1968 n. 273 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata legale dei rispettivi corsi di laurea aumentata di due anni ».

2. I frequentatori dell'Accademia di sanità militare interforze dei corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in veterinaria, dimessi dall'Istituto e nominati sergenti ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273, i quali abbiano conseguito la relativa laurea e l'abilitazione professionale entro il periodo di tempo previsto dal comma 1, possono ottenere la nomina a tenente dei rispettivi Corpi, con anzianità successiva al conseguimento dell'abilitazione.

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, riformulato in conformità al parere espresso dalla V Commissione:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Modifica della durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare interforze ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 01.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1. 01.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Savio: « Modifica all'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e veterinarie dell'Accademia di sanità interforze (3175) »:

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge Meleleo ed altri n. 2429.

Hanno votato sì:

Agrusti, Andreoli, Caccia, Capecchi, Costa Alessandro, Costa Raffaele, d'Amato

Luigi, De Carli, Galante, Gasparotto, Mannino Antonino, Meleleo, Mombelli, Nappi, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Potì, Rabino, Rivera, Salvoldi, Savio, Stegagnini, Tassone, Viviani, Zolla e Zoppi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza (4974).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza ».

Ricordo che nella seduta del 6 novembre 1990 era stato richiesto da deputati del gruppo comunista che venisse chiarita la reale portata dell'espressione: « L'allievo riconosciuto non idoneo viene rinviato dal corso », di cui all'articolo unico del provvedimento. A tal fine, il relatore aveva presentato un emendamento con cui chiariva che il rinvio dell'allievo equivaleva alla sua esclusione.

ANTONINO MANNINO. Come ha testé ricordato il presidente, il gruppo comunista aveva chiesto al Governo chiarimenti sull'esatto significato della norma proposta; questi chiarimenti non sono mai pervenuti.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Onorevole Mannino, l'espressione « L'allievo riconosciuto non idoneo viene rinviato dal corso » deve intendersi nel senso che quest'ultimo viene escluso dal corso.

Ricordo, comunque, che nel corso della discussione del disegno di legge presso la Commissione è stato rilevato che il provvedimento comporterebbe la scissione del ruolo normale da quello speciale, che vengono invece trattati unicamente dalla legislazione vigente. Tale assunto contiene un'imprecisione di fondo, in quanto la scissione dei due ruoli è stata operata dal legislatore fin dal momento in cui ha istituito il ruolo speciale con la legge n. 190 del 1969, tenuto conto delle motivazioni che hanno determinato tale incidenza. In particolare, il personale appartenente al ruolo speciale deve essere connotato, in relazione al particolare impegno lavorativo cui è destinato, da una specifica attitudine psicofisica al volo e alla navigazione oltre che da una mirata preparazione tecnico-professionale. Per tale motivo, tra l'altro, non è assolutamente prevista la possibilità di transitare da un ruolo all'altro.

Quindi, sempre in merito alla dizione « L'allievo riconosciuto non idoneo viene rinviato dal corso », le esigenze sopra esposte, e soprattutto quella di verificare, per quanto possibile, l'idoneità al volo e alla navigazione, impongono la necessità di non ammettere alla frequenza del corso gli aspiranti che non siano risultati idonei.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. L'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190 è sostituito dal seguente:

« Articolo 7. — 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti ad accertamenti volti a verificare la loro idoneità al volo ed alla navigazione.

2. Il giudizio di idoneità viene espresso da un'apposita commissione la cui nomina e composizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

3. L'allievo riconosciuto non idoneo viene rinviato dal corso ».

Ricordo che nella seduta del 6 novembre scorso il relatore ha presentato un

emendamento di cui, per chiarezza, do nuovamente lettura:

All'articolo 1 sostituire il terzo capoverso con il seguente:

3. L'allievo riconosciuto non idoneo è escluso dal corso.

1. 1.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

ISAIA GASPAROTTO. Mi sembra che il chiarimento richiesto non vi sia stato perché l'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, che si intende modificare, recita: « L'accertamento dell'attitudine psicofisica dei candidati ai concorsi per il ruolo normale e speciale degli ufficiali della guardia di finanza avviene nel corso di un periodo di prova della durata di trenta giorni ».

Si propone di abrogare questo articolo, che non si riferisce soltanto al ruolo speciale, ma anche a quello normale.

GIOVANNI RIVERA. È una questione *de lana caprina,* come suol dirsi.

PRESIDENTE. Debbo constatare che i colleghi non riescono ad intendersi nemmeno sulla materia del contendere. In queste condizioni, non è possibile procedere nei nostri lavori, stante anche la necessità di passare a votazioni formali.

Rinvio pertanto ad altra seduta, da tenersi nel più breve tempo possibile, il seguito della discussione.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 19 marzo 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO